COMUNE DI ARAGONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza Dirigenziale

07. SETTORE VII - POLIZIA LOCALE

Reg. I. N. 12 del 17/03/2026
R.U.O. N. 19 DEL 17/03/2026

OGGETTO: INTERDIZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE NELLA VIA GARIBALDI PER PERICOLO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA'

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7526/2026 del 18-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

IL RESPONSABILE

PREMESSO che durante le ore notturne si è verificato un cedimento strutturale (implosione dei solai), nel fabbricato sito in questa via Garibaldi n° 290. Ciò imponeva a questo organo di Polizia, prima di adottare un provvedimento, di avere una valutazione tecnica, richiesta per le vie brevi al Responsabile dell'8° Settore;

CHE il Responsabile dell'8° Settore, effettuato un sopralluogo ha stilato e trasmesso a questo ufficio con nota prot. n° 7404 un verbale nel quale dichiara che le condizioni dell'immobile lasciano presagire ulteriori cedimenti quali il crollo dei muri perimetrali, compreso quello prospiciente la via Garibaldi;

CONSIDERATO che, nelle immediate vicinanze è presente un edificio scolastico (PLESSO CAPUANA) e che il tratto di via Garibaldi, dove insiste detto fabbricato, viene occupato da veicoli, lasciati in sosta dal personale amministrativo della scuola, insegnanti e genitori in orari di entrata ed uscita delle scolaresche, oltre all'elevato transito veicolare che insiste in detta via. Pertanto, per la situazione di pericolo anzidetta, il Responsabile dell'8° Settore suggerisce la chiusura al transito veicolare e pedonale dell'area;

VISTI il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.S. N° 8, del 01/03/2023, RUD 204 del 01/03/2023, con la quale è stata definita la struttura organizzativa dell'Ente;

VISTA la D.S. N° 4, del 27.02.2026, RUD 221 del 01/03/2026, con la quale è stato nominato il responsabile del 7° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali;

VISTI:

- l'art. 107, commi 5 e 109, comma 2, del D.lgs 267/2000 ove viene previsto che tutte "le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti/responsabili dei servizi";
- la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazione;

2la Legge n. 30 del 23/12/2000 e, s.m.i., che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- L'O.R.EE.LL;
- il codice etico e di comportamento;
- il PIAO;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO doversi provvedere in merito.

ORDINA

A far data 17.03.2026 e sino a cessato bisogno:

1- la chiusura al transito veicolare e pedonale nella Via Garibaldi, tratto compreso tra l'intersezione che la stessa presenta con la Via Archimede, sino all'ingresso dell'Auditorium;
2- per i motivi anzidetti, risulta necessario regolare la viabilità in un unico senso di marcia nella Via Archimede con direzione da Via Garibaldi a Via A. Costa;

3- limitatamente ai residenti nella Via Garibaldi, nel tratto compreso tra la Via Salto D'Angiò e l'ingresso dell'auditorium, in atto a senso unico di marcia, al fine di consentire agli stessi di poter raggiungere le loro abitazioni, in questo tratto viene istituito il doppio senso di circolazione.

A seguito della chiusura della Via Garibaldi, i mezzi pesanti non hanno più una possibilità di sbocco e, pertanto, al fine di evitare intralci o addirittura il congestionamento del traffico veicolare è vietato il transito ai mezzi superiore ai 3,5 T nelle vie:

Roma, tratto compreso tra l'intersezione che la stessa presenta con la Via Europa e la Via Tukory;
Via Garibaldi.

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune, alla voce "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti", elenco "Ordinanze Dirigenziali", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23,26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n.33 e s.m.i.

Dalla data di pubblicazione, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al TAR Sicilia (PA);
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione).

AVVERTENZE:
Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 s.m.i., avverte che:

1. il Responsabile del presente procedimento è l'Isp. Capo di P.M. Vincenzo Sammartino;
2. i soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:
 per il Responsabile del procedimento, il Dirigente Francesco Buscemi email:
 Francesco.Buscemi@comune.aragona.ag.it;

TRASMETTERE la presente:

- alla stazione dei carabinieri di Aragona pec: tag28220@pec.carabinieri.it;
- al responsabile 8°settore P. C. M. - Urbanistica Edilizia – Ill. Pubblica;
- alla centrale operativa del 118 di Caltanissetta PEC: centrale118@pec.asp.cl.it;
- al Comando Provincia Vigili del Fuoco PEC: com.agrigento@cert.vigilfuoco.it.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7526/2026 del 18-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento

Il Responsabile del Settore
Buscemi Francesco / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 7526/2026 del 18-03-2026
Allegato 1 - Copia Documento